



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

() ORIGINALE

() COPIA

N. 13 DEL 27 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA REDDITUALE DI ESENZIONE PER L'ANNO 2018.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **VENTISETTE** del mese di **FEBBRAIO** alle **ore 21,00** presso la Sala Palace - Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in **sessione ordinaria** seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano

			Presenti	Assenti
1	FIORINI	MATTIA	SI	
2	CAMIA	MATTEO	SI	
3	CANEPA	MONICA	SI	
4	DELBONO	DAVIDE	SI	
5	GIUDICE	GIAN LUCA	SI	
6	MAGNONE	MAXIMILIANO	SI	
7	MORETTI	GIULIA	SI	
8	PELUFFO	MARINA	SI	
9	SPOTORNO	GIOVANNI	SI	
10	BONASERA	FRANCESCO	SI	
11	SPIGA	SALVATORE	SI	
12	MARCENARO	MATTEO		SI
13	RICCOBENE	FRANCESCO		SI
Totale N.			11	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Michela GAGGERO**.

Il Dott. **Mattia FIORINI - Sindaco** - assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA REDDITUALE DI ESENZIONE PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco Presidente Mattia Fiorini, come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. - *D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.* - relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, con il quale è stato differito dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

DATO ATTO CHE a decorrere dal 1999, con Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata istituita l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);

VISTO il Regolamento per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.06.2014, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESO CHE:

- con atto deliberativo n. 9 del 16/02/2000, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha istituito l'Addizionale Comunale IRPEF determinandone la misura nello 0,2 punti per l'anno 2000;
- con deliberazione G.C. n. 29 del 27/02/2001, esecutiva ai sensi di legge, è stata determinata per l'anno 2001 l'Addizionale Comunale IRPEF fissando in 0,4 punti l'aliquota "opzionale";
- con deliberazione G.C. n. 261 del 27/12/2001, esecutiva ai sensi di legge, è stata determinata per l'anno 2002 l'Addizionale Comunale IRPEF fissando in 0,5 punti l'aliquota "opzionale";
- con deliberazioni G.C. n. 26 del 20/02/2003, n. 38 del 03/03/2004, n. 213 del 30/11/2004, n. 30 del 28/02/2006, n. 26 del 28/02/2007, n. 31 del 12/02/2008, n. 28 del 11/02/2009 e n. 52 del 24/03/2010, esecutive ai sensi di legge, è stata confermata, rispettivamente per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 in 0,5 punti l'aliquota "opzionale";
- con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, n. 24 del 05/04/2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva confermata per l'anno 2011 l'aliquota già in vigore per gli anni dal 2002 al 2010;
- con deliberazione C.C. n. 27 del 04/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata confermata anche per l'anno 2012 l'aliquota "opzionale" già in vigore nel 2011;
- con deliberazione C.C. n. 21 del 29/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata confermata anche per l'anno 2013 l'aliquota "opzionale" già in vigore nel 2012, fissata in 0,5 punti;
- con deliberazione C.C. n. 15 del 12/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di:
 - confermare anche per l'anno 2014 l'aliquota "opzionale" già in vigore per l'anno 2013, fissata in 0,5 punti;
 - riconoscere, per l'anno 2014, una soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, uguale e/o inferiore a €. 11.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile;
 - nell'anno 2015 non è stata assunta la Deliberazione di approvazione delle aliquote e soglia di esenzione ma che, ai sensi del richiamato art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, sono state prorogate le aliquote deliberate nell'anno 2014;
- con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 12 del 02.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di:
 - a) determinare per l'anno 2016 l'aliquota "opzionale" già in vigore per gli anni 2014 e 2015, nella misura dello 0,5%;
 - b) riconoscere, per l'anno 2016, così come già in vigore per gli anni 2014 e 2015, una soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, uguale e/o inferiore a €. 11.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di:
 - a) determinare per l'anno 2017 l'aliquota "opzionale" già in vigore per gli anni 2015 e 2016, nella misura dello 0,5%;
 - b) riconoscere, per l'anno 2017, così come già in vigore per gli anni 2015 e 2016, una soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, uguale e/o inferiore a €. 11.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile;

RICHIAMATI gli artt. 4 "Determinazione dell'aliquota" e 5 "Esenzioni" del già sopra citato Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.06.2014, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO che il legislatore, con l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, così come modificato dall'art.1, comma 37, della Legge 27/12/2017 n. 205, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, ha sospeso, anche per l'anno 2018, l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RITENUTO necessario specificare di seguito in modo puntuale l'aliquota e la soglia di esenzione per l'anno 2018, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi, dando atto, altresì, che non vi sono aumenti rispetto alle aliquote già in vigore per questo Comune;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto:

- attivare l'entrata derivante dall'applicazione dell'addizionale per garantire il rispetto dell'equilibrio del Bilancio Comunale e della gestione finanziaria, e confermare, per l'anno 2018, l'addizionale di competenza comunale secondo quanto già deliberato per l'anno 2017, ovvero nella misura dello 0,5 % (zero virgola cinque per cento);
- riconoscere, anche per l'anno 2018, una soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, uguale e/o inferiore a €. 11.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile;

RILEVATO che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1a Commissione Consigliare nella seduta del 17/02/2018;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti 2 (Francesco BONASERA, Salvatore SPIGA) su 11 consiglieri presenti, voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di determinare, **per l'anno 2018** l'aliquota opzionale dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche - I.R.P.E.F., **nella misura dello 0,5% (zero virgola cinque per cento)**;
2. di riconoscere, **per l'anno 2018**, una soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, **uguale e/o inferiore a €. 11.000,00**, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile;
3. di dare atto che quanto stabilito ai precedenti punti 1) e 2) hanno efficacia dal 1° Gennaio 2018;
4. di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;
5. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti 2 (Francesco BONASERA, Salvatore SPIGA), su 11 Consiglieri presenti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione Armonizzato 2018-2019-2020.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 13 DEL 27 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA REDDITUALE DI ESENZIONE PER L'ANNO 2018.

SINDACO FIORINI MATTIA

Il punto numero 4 parla di "Addizionale Comunale all'Irpef - Approvazione aliquota e soglia reddituale di esenzione per l'anno 2018". Come già detto, l'aliquota è inalterata addirittura dal 2002 per il comune di Spotorno pari a 0,5 punti; dal 2014 è stata introdotta l'esenzione con una soglia di reddito imponibile di 11.000 euro e anche quest'anno confermiamo l'imposizione dell'aliquota dal 2002 e dell'esenzione dal 2014. Ci sono interventi? Pongo allora in votazione il punto numero 4 "Addizionale Comunale all'Irpef - Approvazione aliquota e soglia reddituale di esenzione per l'anno 2018". Chi è a favore? Chi si astiene? Per questo punto votiamo l'immediata esecutività. Chi si astiene?

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.

**REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME PARERE:
FAVOREVOLE**

DATA 12.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Dott.ssa Marianna MARZOCCA**

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D. LGS. 267/2000 E S.M.I.

**REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:
FAVOREVOLE**

DATA 12.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Dott.ssa Marianna MARZOCCA**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to **Dott. Mattia FIORINI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott.ssa Michela GAGGERO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Spotorno, 27.03.2018

IL MESSO COMUNALE
F.to **Pietro SCIANDRA**

ESTRATTO COPIA CONFORME CONSERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO

Spotorno, 26.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michela GAGGERO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Spotorno, 26.03.2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Michela GAGGERO

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo a norma dell' art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in data 27.03.2018.